

REPORT MENSILE MARZO 2024

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024)	pag.8
CIG Ordinaria (Febbraio 2024)	pag.12
CIG Straordinaria (Febbraio 2024)	pag.13
CIG in Deroga (Febbraio 2024)	pag.14
Fondi di solidarietà (Febbraio 2024)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Gennaio 2024)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Ottobre 2023).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2024**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %
	Industria	Edilizia			
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	594.505.378	-79%
2023	208.173.478	21.324.048	229.497.526	422.342.376	-29%
2024 (gennaio-febbraio)	49.219.778	3.211.041	52.430.819	95.605.463	-77%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	febbraio 23	marzo 23	aprile 23	maggio 23	giugno 23	luglio 23	agosto 23	settembre 23	ottobre 23	novembre 23	dicembre 23	gennaio 24	febbraio 24
CIG Ordinaria	17.184.509	20.971.286	14.444.058	18.330.495	18.476.809	18.515.912	13.597.777	19.022.425	25.998.886	25.502.746	20.741.703	24.132.663	28.298.156
CIG Straordinaria	22.403.074	20.683.606	8.803.795	14.089.775	10.280.941	9.294.448	8.974.007	17.954.101	21.570.071	12.915.148	7.414.798	23.670.863	17.284.008
<i>di cui Solidarietà</i>	9.578.582	12.137.480	4.651.657	5.919.897	4.720.582	2.829.615	3.752.838	5.644.634	16.102.412	5.253.412	2.519.302	8.106.754	10.108.024
CIG in Deroga	92.351	382.834	123.626	434.185	260	19.213	480	245.763	183.770	51.401	110.013	134.538	
Fondi di solidarietà	1.473.466	1.373.146	1.167.487	1.699.306	653.175	777.096	659.618	568.681	1.614.616	606.365	869.649	1.174.533	910.702
TOTALE	41.153.400	43.410.872	24.538.966	34.553.761	29.411.185	28.606.669	23.231.882	37.790.970	49.367.343	39.075.660	29.136.163	49.112.597	46.492.866

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	febbraio 23 / febbraio 22	marzo 23 / marzo 22	aprile 23 / aprile 22	maggio 23 / maggio 22	giugno 23 / giugno 22	luglio 23 / luglio 22	agosto 23 / agosto 22	settembre 23 / settembre 22	ottobre 23 / ottobre 22	novembre 23 / novembre 22	dicembre 23 / dicembre 22	gennaio 24 / gennaio 23	febbraio 24 / febbraio 23
CIG Ordinaria	-6,7%	-5,8%	-27,3%	-17,1%	15,6%	16,0%	21,5%	20,5%	5,1%	0,3%	3,0%	44,4%	64,7%
CIG Straordinaria	-8,1%	-15,8%	-36,1%	-1,4%	-52,0%	-34,5%	-2,4%	18,1%	60,9%	4,5%	-68,4%	0,6%	-22,8%
<i>di cui Solidarietà</i>	-18,4%	22,9%	13,1%	5,6%	-52,4%	-36,9%	-14,6%	-19,7%	204,9%	-32,1%	-34,6%	-4,8%	5,5%
CIG in Deroga	-97,5%	-80,5%	-75,1%	-48,1%	-99,9%	-88,8%	-99,8%	50,2%	147,4%	24,9%	214,3%	498,1%	-100,0%
Fondi di solidarietà	-91,6%	-81,1%	-89,9%	-90,3%	-94,6%	-92,1%	-94,5%	-87,3%	-72,4%	-81,4%	-66,5%	-34,6%	-38,2%
TOTALE	-35,7%	-22,5%	-46,3%	-36,9%	-40,9%	-28,7%	-28,9%	6,1%	12,0%	-4,9%	-36,9%	16,8%	13,0%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	febbraio 23 / gennaio 23	marzo 23 / febbraio 23	aprile 23 / marzo 23	maggio 23 / aprile 23	giugno 23 / maggio 23	luglio 23 / giugno 23	agosto 23 / luglio 23	settembre 23 / agosto 23	ottobre 23 / settembre 23	novembre 23 / ottobre 23	dicembre 23 / novembre 23	gennaio 24 / dicembre 23	febbraio 24 / gennaio 24
CIG Ordinaria	2,8%	22,0%	-31,1%	26,9%	0,8%	0,2%	-26,6%	39,9%	36,7%	-1,9%	-18,7%	16,3%	17,3%
CIG Straordinaria	-4,8%	-7,7%	-57,4%	60,0%	-27,0%	-9,6%	-3,4%	100,1%	20,1%	-40,1%	-42,6%	219,2%	-27,0%
<i>di cui Solidarietà</i>	12,5%	26,7%	-61,7%	27,3%	-20,3%	-40,1%	32,6%	50,4%	185,3%	-67,4%	-52,0%	221,8%	24,7%
CIG in Deroga	310,6%	314,5%	-67,7%	251,2%	-99,9%	7289,6%	-97,5%	51100,6%	-25,2%	-72,0%	114,0%	22,3%	-100,0%
Fondi di solidarietà	-17,9%	-6,8%	-15,0%	45,6%	-61,6%	19,0%	-15,1%	-13,8%	183,9%	-62,4%	43,4%	35,1%	-22,5%
TOTALE	-2,17%	5,5%	-43,5%	40,8%	-14,9%	-2,7%	-18,8%	62,7%	30,6%	-20,8%	-25,4%	68,6%	-5,3%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	FEBBRAIO			Valori cumulati GENNAIO-FEBBRAIO		
	2023	2024	feb 2024 / feb 2023 Variazione %	2023	2024	gen-feb 2024 / gen-feb 2023 Variazione %
CIG Ordinaria	17.184.509	28.298.156	64,67%	33.895.429	52.430.819	54,68%
Industria	14.748.963	26.776.213	81,55%	29.555.637	49.219.778	66,53%
Edilizia	2.435.546	1.521.943	-37,51%	4.339.792	3.211.041	-26,01%
CIG Straordinaria	22.403.074	17.284.008	-22,85%	45.939.758	40.954.871	-10,85%
Industria	19.921.725	13.920.571	-30,12%	41.902.059	34.674.479	-17,25%
Edilizia	18.840	64.896	244,46%	369.264	67.304	-81,77%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	2.462.509	3.298.541	33,95%	3.668.435	6.213.088	69,37%
Rami vari	-	-	-	-	-	-
CIG in Deroga	92.351	-	-	114.845	134.538	17,15%
Industria	14.807	-	-	16.467	-	-
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	77.544	-	-	98.378	134.538	36,76%
Rami vari	-	-	-	-	-	-
TOTALE	39.679.934	45.582.164	14,87%	79.950.032	93.520.228	16,97%
Industria	34.685.495	40.696.784	17,33%	71.474.163	83.894.257	17,38%
Edilizia	2.454.386	1.586.839	-35,35%	4.709.056	3.278.345	-30,38%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	2.540.053	3.298.541	29,86%	3.766.813	6.347.626	68,51%
Rami vari	-	-	-	-	-	-
Fondi di solidarietà	1.473.466	910.702	-38,19%	3.268.873	2.085.235	-36,21%
Industria	64.274	11.347	-82,35%	151.831	534.017	251,72%
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.401.909	899.355	-35,85%	3.109.759	1.551.218	-50,12%
Credito	523	-	-	523	-	-
Ex enti pubblici	6.760	-	-	6.760	-	-
Rami vari	-	-	-	-	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a febbraio 2024 sono state 28,3 milioni. Nel precedente mese di gennaio 2024 erano state autorizzate 24,1 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +17,3%. Rispetto a febbraio 2023 (17,1 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del +64,7%.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	FEBBRAIO		feb 2024 / feb 2023	Valori cumulati GENNAIO-FEBBRAIO		gen-feb 2024 / gen-feb 2023
	2023	2024	Variazione %	2023	2024	Variazione %
PIEMONTE	985.728	2.467.498	150,32%	2.287.812	4.581.134	100,24%
VALLE D'AOSTA	19.710	16.060	-18,52%	21.206	42.374	99,82%
LOMBARDIA	4.250.678	6.559.889	54,33%	9.152.897	11.902.508	30,04%
TRENTINO A. A.	203.144	392.782	93,35%	464.666	562.852	21,13%
VENETO	2.363.609	4.620.223	95,47%	5.374.305	10.144.620	88,76%
FRIULI V.G.	682.807	1.094.294	60,26%	1.204.089	1.998.092	65,94%
LIGURIA	82.387	206.728	150,92%	289.567	364.000	25,70%
EMILIA ROMAGNA	1.476.021	2.453.167	66,20%	2.530.485	5.709.020	125,61%
TOSCANA	862.679	1.701.125	97,19%	2.336.896	3.547.402	51,80%
UMBRIA	356.424	633.281	77,68%	846.730	1.153.533	36,23%
MARCHE	1.305.200	1.539.620	17,96%	1.807.858	2.647.469	46,44%
LAZIO	803.769	420.004	-47,75%	1.132.293	821.214	-27,47%
ABRUZZO	551.116	411.694	-25,30%	817.981	611.521	-25,24%
MOLISE	39.204	49.520	26,31%	143.953	66.959	-53,49%
CAMPANIA	1.117.768	3.592.370	221,39%	1.845.387	4.845.083	162,55%
PUGLIA	1.349.593	1.374.229	1,83%	2.224.101	2.218.984	-0,23%
BASILICATA	146.918	258.506	75,95%	420.004	477.180	13,61%
CALABRIA	74.163	167.510	125,87%	127.215	231.996	82,37%
SICILIA	333.530	145.183	-56,47%	582.076	287.080	-50,68%
SARDEGNA	180.061	194.473	8,00%	285.908	217.798	-23,82%
ITALIA	17.184.509	28.298.156	64,67%	33.895.429	52.430.819	54,68%
<i>Nord Ovest</i>	<i>5.338.503</i>	<i>9.250.175</i>	<i>73,27%</i>	<i>11.751.482</i>	<i>16.890.016</i>	<i>43,73%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>4.725.581</i>	<i>8.560.466</i>	<i>81,15%</i>	<i>9.573.545</i>	<i>18.414.584</i>	<i>92,35%</i>
<i>Centro</i>	<i>3.328.072</i>	<i>4.294.030</i>	<i>29,02%</i>	<i>6.123.777</i>	<i>8.169.618</i>	<i>33,41%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.792.353</i>	<i>6.193.485</i>	<i>63,32%</i>	<i>6.446.625</i>	<i>8.956.601</i>	<i>38,93%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a febbraio 2024 è stato pari a 17,3 milioni (di cui 10,1 per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a -27,0% (23,7 milioni di ore a gennaio 2024), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (22,4 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a -22,8%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	FEBBRAIO			Valori cumulati GENNAIO-FEBBRAIO		
	2023	2024	feb 2024 / feb 2023	2023	2024	gen-feb 2024 / gen-feb 2023
PIEMONTE	1.914.535	1.186.445	-38,03%	2.717.079	2.374.713	-12,60%
VALLE D'AOSTA	25.204	-	-	25.204	-	-
LOMBARDIA	2.077.765	2.174.788	4,67%	3.969.873	4.469.922	12,60%
TRENTINO A. A.	25.189	864	-96,57%	33.381	83.749	150,89%
VENETO	1.303.311	1.284.897	-1,41%	1.406.295	1.792.038	27,43%
FRIULI V.G.	299.142	871.432	191,31%	533.155	1.152.547	116,17%
LIGURIA	116.238	34.316	-70,48%	307.073	262.757	-14,43%
EMILIA ROMAGNA	230.011	507.299	120,55%	1.141.371	1.692.844	48,32%
TOSCANA	2.692.895	1.309.849	-51,36%	3.130.760	1.433.314	-54,22%
UMBRIA	20.479	431.542	2007,24%	95.885	534.507	457,45%
MARCHE	246.403	194.031	-21,25%	324.855	397.864	22,47%
LAZIO	7.473.015	2.669.776	-64,27%	11.883.195	7.417.957	-37,58%
ABRUZZO	387.030	259.861	-32,86%	419.258	888.707	111,97%
MOLISE	127.869	34.756	-72,82%	127.869	34.756	-72,82%
CAMPANIA	3.277.501	2.971.709	-9,33%	4.121.080	3.645.295	-11,55%
PUGLIA	577.991	369.820	-36,02%	1.977.133	9.089.924	359,75%
BASILICATA	1.265.123	732.395	-42,11%	11.095.342	886.327	-92,01%
CALABRIA	60.161	1.346.282	2137,80%	653.504	2.870.700	339,28%
SICILIA	256.452	625.123	143,76%	1.546.233	1.013.791	-34,43%
SARDEGNA	26.760	278.823	941,94%	431.213	913.159	111,77%
ITALIA	22.403.074	17.284.008	-22,85%	45.939.758	40.954.871	-10,85%
<i>Nord Ovest</i>	<i>4.133.742</i>	<i>3.395.549</i>	<i>-17,86%</i>	<i>7.019.229</i>	<i>7.107.392</i>	<i>1,26%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.857.653</i>	<i>2.664.492</i>	<i>43,43%</i>	<i>3.114.202</i>	<i>4.721.178</i>	<i>51,60%</i>
<i>Centro</i>	<i>10.432.792</i>	<i>4.605.198</i>	<i>-55,86%</i>	<i>15.434.695</i>	<i>9.783.642</i>	<i>-36,61%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>5.978.887</i>	<i>6.618.769</i>	<i>10,70%</i>	<i>20.371.632</i>	<i>19.342.659</i>	<i>-5,05%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di febbraio 2024 sono stati pari a 0 (zero) ore, con una variazione congiunturale del -100,0% rispetto al mese precedente ed una variazione tendenziale del -100,0% rispetto a febbraio 2023 (92mila ore).

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	FEBBRAIO		feb 2024 / feb 2023	Valori cumulati GENNAIO-FEBBRAIO		gen-feb 2024 / gen-feb 2023
	2023	2024	Variazione %	2023	2024	Variazione %
PIEMONTE	-	-	-	13.144	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	455	-	-	4.896	-	-
TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-
FRIULI V.G.	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	14.136	-	-	14.136	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-
MARCHE	216	-	-	216	-	-
LAZIO	468	-	-	857	200	-76,66%
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	184	-	-	962	87.644	9010,60%
PUGLIA	72.886	-	-	72.886	46.694	-35,94%
BASILICATA	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	1.286	-	-	2.675	-	-
SICILIA	2.720	-	-	5.073	-	-
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-
ITALIA	92.351	-	-	114.845	134.538	17,15%
<i>Nord Ovest</i>	<i>14.591</i>	-	-	<i>32.176</i>	-	-
<i>Nord Est</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Centro</i>	<i>684</i>	-	-	<i>1.073</i>	<i>200</i>	<i>-81,36%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>77.076</i>	-	-	<i>81.596</i>	<i>134.338</i>	<i>64,64%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a febbraio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 0,9 milioni e registra un decremento del -22,5% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di febbraio 2023 le ore autorizzate erano state 1,5 milioni, la variazione tendenziale è del -38,2%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	FEBBRAIO			Valori cumulati GENNAIO-FEBBRAIO		
	2023	2024	feb 2024 / feb 2023	2023	2024	gen-feb 2024 / gen-feb 2023
PIEMONTE	35.429	41.557	17,30%	173.685	82.340	-52,59%
VALLE D'AOSTA			-			-
LOMBARDIA	241.373	235.154	-2,58%	599.679	381.975	-36,30%
TRENTINO A. A.		9.600	-	5.426	9.600	76,93%
VENETO	114.953	58.442	-49,16%	212.245	128.799	-39,32%
FRIULI V.G.	15.471	10.815	-30,10%	57.289	34.244	-40,23%
LIGURIA	56.480	18.823	-66,67%	225.441	35.417	-84,29%
EMILIA ROMAGNA	20.197	46.465	130,06%	122.310	154.611	26,41%
TOSCANA	59.684	74.436	24,72%	120.466	307.147	154,97%
UMBRIA	56.662	12.476	-77,98%	93.204	32.905	-64,70%
MARCHE	24.808	30.404	22,56%	74.141	45.977	-37,99%
LAZIO	262.222	282.250	7,64%	783.259	316.337	-59,61%
ABRUZZO	46.921	3.420	-92,71%	99.970	105.775	5,81%
MOLISE	3.762	316	-91,60%	5.563	13.676	145,84%
CAMPANIA	21.760	17.100	-21,42%	38.646	266.400	589,33%
PUGLIA	461.180	17.545	-96,20%	538.581	34.251	-93,64%
BASILICATA	235	5.880	2402,13%	2.420	38.415	1487,40%
CALABRIA	4.227	6.468	53,02%	11.754	13.269	12,89%
SICILIA	43.242	36.951	-14,55%	67.440	38.233	-43,31%
SARDEGNA	4.860	2.600	-46,50%	37.354	45.864	22,78%
ITALIA	1.473.466	910.702	-38,19%	3.268.873	2.085.235	-36,21%
<i>Nord Ovest</i>	<i>333.282</i>	<i>295.534</i>	<i>-11,33%</i>	<i>998.805</i>	<i>499.732</i>	<i>-49,97%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>150.621</i>	<i>125.322</i>	<i>-16,80%</i>	<i>397.270</i>	<i>327.254</i>	<i>-17,62%</i>
<i>Centro</i>	<i>403.376</i>	<i>399.566</i>	<i>-0,94%</i>	<i>1.071.070</i>	<i>702.366</i>	<i>-34,42%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>586.187</i>	<i>90.280</i>	<i>-84,60%</i>	<i>801.728</i>	<i>555.883</i>	<i>-30,66%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2021 2022 e 2023 (gennaio-dicembre) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino a dicembre 2023 (b)	272.218.828	72.507.386	352.790.414	423.772.456	1.121.289.084
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	29,20%	38,79%	52,53%	41,12%	39,75%
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino a dicembre 2023 (b)	63.927.508	70.051.808	14.809.130	40.584.904	189.373.350
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,87%	34,63%	52,55%	32,18%	31,85%
Anno 2023 (gennaio-dicembre)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (gennaio-dicembre) (a)	229.497.526	177.920.448	1.666.390	13.258.012	422.342.376
di cui ore utilizzate fino a dicembre 2023 (b)	57.373.255	48.782.890	558.647	3.258.257	109.973.048
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	25,00%	27,42%	33,52%	24,58%	26,04%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Dicembre degli anni 2021, 2022 e 2023 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
<i>Gennaio-Dicembre 2021</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	272.046.119	49.504.839	352.790.414	423.762.997	1.098.104.369
Tiraggio Dicembre 2021 (b)/(a)	29,18%	26,49%	52,53%	41,12%	38,92%
<i>Gennaio-Dicembre 2022</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	63.224.153	50.172.475	14.797.454	40.471.615	168.665.697
Tiraggio Dicembre 2022 (b)/(a)	26,57%	24,80%	52,50%	32,09%	28,37%
<i>Gennaio-Dicembre 2023</i>					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2023 (a)	229.497.526	177.920.448	1.666.390	13.258.012	422.342.376
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	57.373.255	48.782.890	558.647	3.258.257	109.973.048
Tiraggio Dicembre 2023 (b)/(a)	25,00%	27,42%	33,52%	24,58%	26,04%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6° mese anziché dal 4°), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8° mese anziché dal 6°).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2022 - gennaio 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2024)

ANNO	Numero domande mensili														
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale gennaio	Totale annuo	
ANNO 2022															
NASpI	171.212	113.481	115.942	116.916	105.076	199.069	334.687	116.957	232.584	302.695	243.022	133.434	171.212	2.185.075	
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.408	1.630	1.888	2.435	1.637	2.614	29.433	
Totale	173.826	115.982	117.378	118.760	107.097	202.251	339.524	120.365	234.214	304.583	245.457	135.071	173.826	2.214.508	
ANNO 2023															
NASpI	189.483	110.691	112.270	111.687	101.949	159.423	341.672	111.048	215.626	311.201	251.487	129.807	189.483	2.146.344	
DisColl	2.857	2.773	2.576	1.395	1.488	3.250	5.095	3.242	1.634	1.986	2.089	1.788	2.857	30.173	
Totale	192.340	113.464	114.846	113.082	103.437	162.673	346.767	114.290	217.260	313.187	253.576	131.595	192.340	2.176.517	
ANNO 2024															
NASpI	195.759												195.759	195.759	
DisColl	2.673												2.673	2.673	
Totale	198.432												198.432	198.432	
Variazione % 2023/2022															
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%	2,1%	-5,1%	-7,3%	2,8%	3,5%	-2,7%	10,7%	-1,8%	
DisColl	9,3%	10,9%	79,4%	-24,3%	-26,4%	2,1%	5,3%	-4,9%	0,2%	5,2%	-14,2%	9,2%	9,3%	2,5%	
Totale	10,7%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%	2,1%	-5,0%	-7,2%	2,8%	3,3%	-2,6%	10,7%	-1,7%	
Variazione % 2024/2023															
NASpI	3,3%												3,3%	-90,9%	
DisColl	-6,4%												-6,4%	-91,1%	
Totale	3,2%												3,2%	-90,9%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2022 - gennaio 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2024)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a dicembre 2023	Domande presentate a gennaio 2024
PIEMONTE	125.441	124.815	13.217
VALLE D'AOSTA	7.298	6.736	374
LIGURIA	57.754	58.106	5.074
LOMBARDIA	270.433	270.171	27.091
TRENTINO A.A.	67.617	67.085	5.685
VENETO	164.927	165.304	14.865
FRIULI V.G.	41.566	40.737	3.499
EMILIA ROMAGNA	166.515	166.934	14.587
TOSCANA	141.824	140.286	12.686
UMBRIA	27.853	26.415	3.021
MARCHE	62.727	60.619	5.315
LAZIO	183.829	177.994	18.173
ABRUZZO	57.844	55.525	5.201
MOLISE	11.510	11.649	1.170
CAMPANIA	234.515	228.118	19.557
PUGLIA	163.423	158.963	14.262
BASILICATA	22.622	20.978	2.102
CALABRIA	81.241	76.761	5.909
SICILIA	198.523	192.757	16.877
SARDEGNA	97.613	96.391	7.094
ITALIA	2.185.075	2.146.344	195.759
NORD OVEST	460.926	459.828	45.756
NORD EST	440.625	440.060	38.636
CENTRO	416.233	405.314	39.195
MEZZOGIORNO	867.291	841.142	72.172

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2021-2023)

Periodo gennaio 2021 - ottobre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2024)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio-ottobre	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
ANNO 2021																	551.151
Mobilità	4.823	4.504	4.351	4.258	4.166	4.029	3.964	3.915	3.846	3.758	3.684	3.649	4.161	4.079			
NASpI***	1.090.667	984.218	928.548	884.162	829.618	834.120	1.018.144	1.035.407	1.076.258	1.045.047	1.072.389	1.029.962	972.619	985.712			
DisColl	6.647	6.133	5.855	6.066	5.727	6.205	8.000	8.756	7.672	5.742	4.887	4.686	6.680	6.365			
ANNO 2022																	555.578
Mobilità	3.439	3.199	3.136	3.076	2.998	2.880	2.858	2.835	2.809	2.756	2.699	2.680	2.999	2.947			
NASpI***	1.034.722	950.088	921.677	905.519	881.400	922.129	1.136.773	1.160.005	1.213.403	1.219.400	1.276.227	1.235.327	1.034.512	1.071.389			
DisColl	5.225	5.806	5.769	6.023	6.482	7.425	9.972	11.601	10.727	8.909	8.892	8.838	7.794	7.972			
ANNO 2023																	544.792
Mobilità	2.680	2.498	2.439	2.380	2.323	2.256	2.191	2.130	2.106	2.049			2.305	2.305			
NASpI***	1.246.725	1.144.193	1.086.562	1.025.935	968.200	947.500	1.151.395	1.157.577	1.148.598	1.183.731			1.106.042	1.106.042			
DisColl	9.813	10.459	11.082	10.751	10.236	11.206	13.628	15.106	13.729	10.800			11.681	11.681			
Variazione % 2022/2021																	
Mobilità	-28,7%	-29,0%	-27,9%	-27,8%	-28,0%	-28,5%	-27,9%	-27,6%	-27,0%	-26,7%	-26,7%	-26,6%	-27,9%	-27,7%			
NASpI	-5,1%	-3,5%	-0,7%	2,4%	6,2%	10,6%	11,7%	12,0%	12,7%	16,7%	19,0%	19,9%	6,4%	8,7%			
DisColl	-21,4%	-5,3%	-1,5%	-0,7%	13,2%	19,7%	24,7%	32,5%	39,8%	55,2%	82,0%	88,6%	16,7%	25,3%			
Variazione % 2023/2022																	
Mobilità	-22,1%	-21,9%	-22,2%	-22,6%	-22,5%	-21,7%	-23,3%	-24,9%	-25,0%	-25,7%			-23,1%	-21,8%			
NASpI	20,5%	20,4%	17,9%	13,3%	9,8%	2,8%	1,3%	-0,2%	-5,3%	-2,9%			6,9%	3,2%			
DisColl	87,8%	80,1%	92,1%	78,5%	57,9%	50,9%	36,7%	30,2%	28,0%	21,2%			49,9%	46,5%			

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Gennaio - Ottobre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 marzo 2024)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	30.851	27.728	26.510	25.624	23.927	22.615	27.994	28.231	28.743	30.385			64.668
BASILICATA	11.562	10.608	10.148	9.586	9.015	8.898	11.315	11.327	10.898	11.088			24.538
CALABRIA	36.955	33.365	31.391	30.218	28.411	29.498	40.383	40.176	39.948	41.352			85.963
CAMPANIA	129.128	118.829	110.241	98.972	92.179	95.016	127.548	127.048	125.620	116.820			260.486
EMILIA ROMAGNA	97.305	88.206	83.894	78.843	73.713	70.360	84.236	85.161	92.050	100.009			198.786
FRIULI V.G.	25.225	22.940	21.739	20.854	19.725	18.902	22.272	22.562	22.579	24.461			50.314
LAZIO	117.192	111.062	108.419	104.523	100.431	101.553	120.805	121.064	118.791	109.867			227.712
LIGURIA	37.356	34.198	31.748	27.022	24.870	23.056	26.515	26.246	26.213	32.169			67.918
LOMBARDIA	166.861	158.934	155.562	151.891	148.996	147.253	172.261	175.286	166.496	156.507			335.076
MARCHE	34.304	30.669	29.249	27.553	25.888	24.751	30.098	31.457	32.834	35.778			72.054
MOLISE	6.380	5.985	5.894	5.796	5.444	5.267	6.606	6.681	6.140	6.096			13.463
PIEMONTE	79.762	75.289	74.452	73.235	70.989	69.475	83.381	82.363	74.697	70.987			157.660
PUGLIA	84.777	76.968	72.476	67.628	62.463	60.459	73.542	73.912	74.905	86.045			176.512
SARDEGNA	53.544	46.447	40.995	36.638	32.121	28.397	33.944	33.617	38.784	52.408			103.030
SICILIA	104.427	92.930	86.385	79.376	74.056	79.148	105.377	105.443	95.331	95.916			217.880
TOSCANA	85.591	76.630	69.868	61.780	56.344	53.395	65.711	66.922	65.584	76.994			162.927
TRENTINO A.A.	27.730	25.603	25.928	30.101	28.388	22.357	17.797	17.600	22.898	27.878			64.381
UMBRIA	15.962	15.036	14.493	13.643	12.741	12.593	16.269	16.376	14.241	13.253			32.052
VALLE D'AOSTA	2.584	2.306	2.148	3.168	3.694	3.202	2.666	2.425	3.466	3.691			7.392
VENETO	99.229	90.460	85.022	79.484	74.805	71.305	82.675	83.680	88.380	92.027			194.202
Totale	1.246.725	1.144.193	1.086.562	1.025.935	968.200	947.500	1.151.395	1.157.577	1.148.598	1.183.731			2.517.014

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-ottobre 2023